



CITTA' DI SALVE
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
per lo svolgimento delle verifiche sul possesso della Certificazione Verde COVID19
(Green Pass) previste dal D.L. 21.09.2021 n. 127
in vigore dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021

Le operazioni di verifica del possesso e della validità della certificazione verde Covid-19 (cd. "Green pass") previste dal D.L. 21 settembre 2021 n. 127 sono effettuate dai Responsabili di Servizio, e relativi sostituti, ciascuno con riferimento al Settore di propria competenza come da schema di seguito riportato:

DELEGATO	RUOLO	SEDE	SOSTITUTO DEL DELEGATO
Arch. Francesco Martella	Resp.le Area Tecnica	Uffici Area Tecnica – Accesso uffici tecnici da Piazza R. Fonte	Geom.- Giovanni Agrario
Dr.sa Laura Isernio	Resp.le Area Finanziaria	Uffici Area Finanziaria – Accesso da C.so Roma	Dott.ssa Cinzia Cicerello
Dr. Remigio Preite	Resp.le Area Amministrativa	Uffici Area Amministrativa – Accesso uffici demografici, protocollo, servizi sociali da Piazza R. Fonte	Sig.ra Giulietta Vampiro
Com.te Emilio Ruggeri	Comandante P.L.	Uffici P.L. - Accesso uffici P.L. da Piazza R. Fonte, Presidio sedute Consiglio Comunale	Agente P.L. Daniele Primativo

Sono soggetti a controllo:

- il personale dipendente, a tempo determinato e indeterminato;
- i soggetti titolari di cariche elettive (sindaco, assessori e consiglieri);
- ogni soggetto che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'Amministrazione (a titolo esemplificativo: i dipendenti che hanno in appalto i servizi di pulizia, il personale dipendente delle imprese di manutenzione, il personale addetto al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo, quello chiamato occasionalmente per attività straordinarie, consulenti, collaboratori, prestatori o frequentatori di corsi di formazione, volontari, corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata);
- i visitatori che dovessero accedere per un motivo diverso dalla fruizione di un servizio (p.e. per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro).

Sono esclusi dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici gli UTENTI, ovvero coloro che si recano presso gli uffici per l'erogazione dei servizi che il Comune di Salve è tenuto a prestare. In sede di prima applicazione, nelle more che siano attivate le specifiche funzionalità che saranno definire in un emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la verifica automatizzata del green

pass o in caso di attivazione, da parte di questo Ente, di software per un controllo automatico all'accesso, le attività di verifica in oggetto dovranno essere effettuate attraverso l'applicazione nazionale denominata "VerificaC19" seguendo le istruzioni riportate nel Manuale d'uso per i verificatori emanato dal Ministero della Salute.

SI PRECISA CHE:

- Il verificatore dovrà solo inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.
- Nel caso di impossibilità di identificazione personale, potrà essere richiesto il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.
- Non è comunque consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite né la conservazione della loro copia.
- Il controllo può essere effettuato al momento dell'accesso o successivamente.
- Laddove l'accertamento non avvenga all'atto dell'accesso, ciascun Responsabile di Servizio, con cadenza giornaliera, deve verificare il possesso del green pass del proprio personale in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione su tutto il personale dipendente e, prioritariamente, nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

CONTROLLO EFFETTUATO ALL'ACCESSO nel luogo di lavoro (a campione o a tappeto)

Il verificatore vieterà l'accesso alla struttura al lavoratore che risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o che si rifiuti di esibirla, invitandolo ad allontanarsi. In caso di resistenza potrà avvalersi del personale della Polizia Locale. In tale evenienza, il soggetto preposto al controllo comunicherà con immediatezza all'Ufficio Personale il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

CONTROLLO EFFETTUATO DOPO L'ACCESSO nel luogo di lavoro (a campione o a tappeto)

Il verificatore, laddove accerti che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro e dovrà comunicare all'Ufficio Personale l'inizio dell'assenza ingiustificata (che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative). In questo caso il verificatore sarà tenuto inoltre ad avviare la procedura sanzionatoria di cui all'art. 9-quinquies del D.L. n. 52/2021 compilando la segnalazione di violazione come da schema allegato ed inviando la medesima all'Ufficio Personale ed al Segretario Comunale per l'inoltro al Prefetto, competente ad irrogare la sanzione amministrativa prevista dall'art. 4, comma 1, del decreto legge n.19 del 2020.

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche ai fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma restando la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale ...).

In caso di accesso in assenza di certificazione verde Covid-19, restano comunque ferme le conseguenze disciplinari previste dall'ordinamento nonché le responsabilità penali per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo di certificazione altrui.

Nel caso in cui il dipendente non si presenti al lavoro né abbia comunicato le ragioni dell'assenza, verificato che l'assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo legittimo, il verificatore provvederà a comunicare all'interessato (anche con una semplice mail) l'assenza ingiustificata rilevata.

L'art. 3 del decreto legge 8 ottobre 2021 n.139, prevede che, in caso di richiesta da parte del proprio Responsabile di Servizio, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6, dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9- septies (di non essere in possesso della certificazione), del decreto – legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative. Tale ipotesi, tuttavia, non fa venire meno l'obbligo di effettuare i controlli all'accesso o quelli a campione, tenuto conto che, in ogni caso, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Per i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di volontariato anche sulla base di contratti esterni, laddove in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del green pass, si procede all'allontanamento immediato e a dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente), per gli adempimenti di competenza.

L'avvenuto controllo dovrà essere riportato nell'apposito registro cartaceo sulla base del modello allegato. Il registro conterrà, giorno per giorno, l'elenco delle verifiche effettuate con le indicazioni del nome e del cognome della persona controllata, l'ora del controllo e la firma del delegato al controllo. Il registro non conterrà alcuna informazione riguardo l'esito del controllo.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione da parte del Ministero competente. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale, previa acquisizione della documentazione da parte degli uffici preposti, non sarà soggetto a controllo.

Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni organizzative trovano applicazione le disposizioni di legge in materia e le Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covi-19 da parte del personale.

Salve, 14 ottobre 2021